

ALLEGATO 2 – REQUISITI PER LE CALDAIE A BIOMASSA (art. B3, comma 2, lett. d)

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all' acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali ai 20 mg/Nm³;
- nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle ex DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali a 15 mg/Nm³.

L'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.

Nei soli casi di sostituzione di impianti non alimentati a combustibili solidi, sono incentivati esclusivamente i generatori a biomassa EN 303-5 che posseggono i seguenti requisiti tecnico-ambientali:

- classificazione 5 stelle ex DM 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm³ rif. al 13% di O₂) e COT (≤ 2 mg/Nm³ rif. al 13% O₂);
- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.

Documentazione e requisiti per verificare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto a biomassa:

- certificazione ambientale (DM186/2017), fornita dal produttore per lo specifico impianto installato;
- dichiarazione targa attribuita all'impianto dall'installatore e registrata nel Catasto regionale (CURIT).